



FIPAV  
TRIBUNALE FEDERALE  
COMUNICATO UFFICIALE N° 51

Riunione del 13 Febbraio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente

**41.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
PANTANO Miriam**

Con atto di deferimento relativo al procedimento 18.18.19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- **PANTANO Miriam:** *"nella persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale, per la violazione dell'art. 10, c. 2, Statuto FIPAV, degli artt. 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e degli artt. 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver mancato di ottemperare alle convocazioni per l'inizio dell'attività agonistica nonché agli inviti a sottoporsi a visita medico sportiva da parte della società di appartenenza per le stagioni sportive 2017/18 e 2018/19;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 13 Febbraio 2019 dove erano presenti il rappresentante della Procura Federale Fipav e il difensore dell'incolpata Avv. Maria Alessandra Termini. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dai legali dell'incolpata;
- Udito in udienza il difensore dell'incolpata e preso atto delle conclusioni rassegnate;

## **OSSERVA**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 30.09.2018 inoltrato alla Procura Federale Fipav dal Sig. Matteo Festa, nella qualità di Presidente pro tempore del sodalizio A.S.D. Mymamy Pink, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta minore Pantano Miriam la quale, benché regolarmente convocata per l'inizio dell'attività agonistica relativa agli anni 2017/2018 e 2018/2019 ed invitata a sottoporsi a visita medico sportiva, non aveva risposto alle convocazioni né si era presentata agli appuntamenti fissati per le visite mediche di rito. A sostegno delle proprie allegazioni, il sodalizio esponente produceva n. 2 lettere raccomandate e relative ricevute postali, inviate all'atleta Pantano Miriam e, segnatamente, lettera del 03.10.2017 e lettera del 30.08.2018.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata la quale, all'esito della comunicazione della conclusione delle indagini, faceva pervenire una memoria difensiva nella quale sostanzialmente deduceva:

- Preliminarmente il mutato assetto della società esponente attualmente rappresentata da altro presidente (Betrò Andrea), ritenendosi doveroso informare il medesimo nell'idea che lo stesso possa non condividere quanto oggetto dell'esposto inoltrato dal suo predecessore, stante la possibilità dell'atleta di poter accedere alla giustizia ordinaria per azioni non di competenza della Fipav;
- Di aver introdotto domanda di scioglimento del vincolo innanzi alla CTA Campania dove l'atleta aveva visto accogliere la sua domanda con provvedimento del 17.11.2018, così acclarandosi un manifesto disinteresse da parte del sodalizio nei confronti dell'atleta;
- Di aver comunicato al sodalizio, con raccomandata del 04.09.2018, l'intenzione dell'atleta di sottoporsi a visita medica a sua cura e spese, con riserva di informare la società sull'esecuzione della stessa;



- La assoluta strumentalità e inopportunità delle convocazioni di inizio di attività agonistica da parte del sodalizio, atteso il deterioramento dei rapporti tra il sodalizio medesimo e la famiglia dell'atleta incolpata, così come accertato dalla CTA nel procedimento di scioglimento del vincolo promosso dall'atleta.

La Procura medesima, ritenendo le difese dell'incolpata non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, preliminarmente, ritiene che il mutato assetto della società esponente rispetto alla data di invio dell'esposto, attualmente rappresentata da altro Presidente, non imponga, a mente dei vigenti regolamenti federali, alcuna comunicazione di sorta al nuovo legale rappresentante, essendo l'esercizio dell'azione disciplinare di esclusiva competenza degli organi federali Fipav, senza necessità di condivisione o consenso dei singoli associati.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpata nelle memorie difensive depositate, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Pantano Miriam, benché regolarmente convocata per l'inizio dell'attività agonistica relativamente agli anni 2017/2018 e 2018/2019 ed invitata a sottoporsi a visita medico sportiva, con lettere raccomandate del 03.10.2017 e del 30.08.2018, non ha risposto alle convocazioni né si è presentata agli appuntamenti fissati dal sodalizio per le visite mediche di rito.

Le motivazioni addotte dall'incolpata, nelle memorie difensive depositate a mezzo dei suoi difensori, non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

In particolare, relativamente alla stagione sportiva 2017/2018 ed alla regolare convocazione inoltrata dal sodalizio esponente con lettera del 03.10.2017, si ritiene che un eventuale deterioramento dei rapporti, invocato dalla difesa dell'incolpata a giustificazione della mancata risposta alla convocazione, non poteva invece limitare



e/o escludere gli obblighi derivanti dal tesseramento a carico dell'atleta così come stabiliti nella normativa statutaria e regolamentare della Federazione di appartenenza.

Oltretutto, a seguito della regolare convocazione dell'Ottobre 2017, non si rinviene agli atti alcuna comunicazione da parte dell'atleta al sodalizio in relazione alla dedotta incompatibilità ambientale né risulta che l'atleta medesima abbia introdotto nell'immediato alcuna domanda di scioglimento del vincolo, non potendosi così attribuire alcun carattere di strumentalità e/o inopportunità alla convocazione del sodalizio in esame.

Si rammenta, nuovamente, e ciò valga anche quale principio applicabile relativamente alla stagione 2018/2019 in avanti esaminata, che gli obblighi derivanti dal tesseramento devono essere comunque rispettati dagli atleti e dai tesserati in genere, anche in presenza di eventuali situazioni di asserita conflittualità e/o illegittimità e fino al loro formale accertamento da parte degli organi federali a ciò dedicati a seguito delle singole iniziative eventualmente intraprese dai tesserati.

Sulla base di tale orientamento, la decisione resa dalla CTA Campania con decisione resa in data 17 Novembre 2018 non può influire sulle violazioni disciplinari contestate nel presente procedimento.

In merito alla mancata risposta alla convocazione ed all'invito a visita medica per la stagione sportiva 2018/2019, formalizzata dal sodalizio esponente con lettera del 30.08.2018, questo Tribunale ritiene che l'atleta, pur in presenza di apposita domanda di scioglimento del vincolo, aveva comunque il preciso onere di rispondere alla convocazione del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Agli atti viene depositata la lettera spedita dall'atleta (e non recapitata) in data 04.09.2018 a mezzo della quale si rappresenta la volontà di eseguire autonomamente la visita medica, con riserva di informare la società, ma non viene fornita alcuna attestazione dell'invio al sodalizio della certificazione medica relativa alla visita asseritamente effettuata in data 14.09.18 che, peraltro, non risulta depositata agli atti del presente procedimento.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.



In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'incolpata appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Pantano Miriam la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 21 febbraio 2019.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affisso il 22 febbraio 2019